



## *Convegno Web*

*“La disciplina degli appalti pubblici alla luce delle novità  
introdotte dalla legge n. 120/2020  
(legge di conversione del DL 76/2020, c.d. decreto  
semplificazioni)”*

**Gli appalti dopo la legge di conversione del cd decreto  
semplificazioni: disciplina derogatoria e temporanea**

**Stefania Dota - Vice Segretario Generale**

**Roma, 16 ottobre 2020**

## *Impianto dell'intervento normativo*

Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, è strutturato con:

- «**deroghe temporanee e straordinarie** » (circa 15) a norme specifiche del Codice dei contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- «**modifiche a regime**» (circa 13) di alcune disposizioni del Codice stesso.

Le «deroghe» si applicano a tutte le determinine a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato ***entro il 31 dicembre 2021.***

In particolare, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157 comma 2 del Codice, è previsto:

- ***l'affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, inferiori a 75.000 euro (Art. 1, comma. 2, lett. a))***
- ***l'affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice fino alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice (Art. 1, comma 2, lett. b))***

## Riepilogo soglie per le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, dl n. 76/20

N.	Importo dell'appalto	Modalità
1	- lavori inferiori a 150.000 euro; - forniture e servizi inferiori a 75.000 euro; - servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro.	Affidamento diretto
2	- lavori da 150.000 fino ad importi inferiori a 350.000 euro; - servizi e forniture da 75.000 euro a soglia; - servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione di importo da 75.000 euro a soglia	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 5 operatori economici
3	- lavori da 350.000 ad importi inferiori a 1 milione di euro	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 10 operatori economici
4	- lavori da 1 mln di euro fino a soglia	Procedura negoziata senza bando (art. 63, Codice) previa consultazione di almeno 15 operatori economici

- **Utilizzo dei criteri del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le procedure negoziate sottosoglia**, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 95, comma 3, del Codice dei contratti
- **Sospensione dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria solo ed esclusivamente per ipotesi tassative**, in deroga all'articolo 107 del codice (art. 5, comma 1)

- Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso delle procedure negoziate sottosoglia, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica delle offerte anomale calcolate in base a quanto previsto dall'articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del Codice, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5** (Art. 1, comma. 3)
- Salvo che per particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta ( ed in tal caso l'importo va dimezzato), per gli affidamenti sottosoglia con le procedure in deroga *de quibus*, **non devono essere richieste le garanzie provvisorie.**

## Proroghe «sospensioni» dell'efficacia di alcune disposizioni del decreto sbloccantieri (Art. 8, co. 7)

**Fino al 31 dicembre 2021**

- **Sospensione, per i Comuni non capoluogo, dell'obbligo di aggregazione per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture** ( obbligo di cui all'articolo 37 comma 4 del Codice)
- **Sospensione** dell'entrata in vigore dell'Albo dei Commissari di gara presso ANAC (previsto dall'articolo 77 comma 3 del Codice)
- È possibile utilizzare lo strumento **dell'appalto integrato** in deroga al divieto di cui all'articolo 59 comma 1 del Codice dei Contratti
- **Inversione procedimentale per l'esame dell'offerta economica** nei settori ordinari come previsto per i settori speciali ex articolo 133 comma 8 del Codice

---

# Mancata proroga dei regimi transitori previsti dall'articolo 1 del D.L. «Sbloccantieri»

**Rimangono invariati i seguenti regimi transitori previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 32/2019 ( cd decreto sbloccacantieri)**

**Pertanto, fino al 31 dicembre 2020:**

- Lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**: possono essere affidati sulla base del progetto definitivo
  - Subappalto non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto
  - Sospensione dell'obbligo di indicare una terna di subappaltatori per gli appalti di cui all'articolo 106 comma 5 del Codice
-



**Deroghe per gli affidamenti dei contratti «strategici» soprasoglia** (Art. 2, comma 4)

**Disposizioni speciali in materia di atti di programmazione degli acquisti** (Art. 8, comma 1, lett. d)), art. 21 del Codice dei contratti, con adeguamento atti entro il 15/10/2020

## *Applicazione delle deroghe: obbligo o scelta?*

*In merito al problema interpretativo sull'obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto, si sottolinea come la lettera della disposizione nonché la ratio della stessa sembra far propendere per l'obbligo.*

*Tuttavia si ritiene che – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento – è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie (vedi parere ANAC del 4 agosto 2020).*

---

***GRAZIE PER L'ATTENZIONE***

***Stefania Dota – Vice Segretario Generale ANCI***